

4. Posto che, sotto il profilo numerico, nell'ambito del programma Erasmus arrivano nei Paesi Bassi più studenti stranieri rispetto agli studenti olandesi che hanno scelto di compiere il loro ciclo completo di studi all'estero, e posto che a quest'ultimo gruppo di studenti invece della «OV-studentenkaart» viene concesso un «aiuto alla formazione esportabile», pari a EUR 89,13 al mese (valore del 2013), in definitiva sono soltanto gli studenti stranieri a non ricevere nei Paesi Bassi alcuna forma di aiuto o di facilitazione in forma di un «OV-studentenkaart». A parere della Commissione, ciò costituisce una forma di discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
5. Atteso che sino ad oggi il Regno dei Paesi Bassi non ha ancora adottato tutti i provvedimenti necessari a porre fine alla disparità di trattamento riservata agli studenti stranieri quanto alla possibilità di avvalersi dell'abbonamento per i mezzi pubblici per studenti (la c.d. «OV-studentenkaart»), la Commissione è giunta alla conclusione che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 18 TFUE (in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 TFUE) nonché dell'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, Pag. 77)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il  
2 giugno 2014 — Skatteverket/David Hedqvist**

**(Causa C-264/14)**

(2014/C 245/09)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Giudice del rinvio**

Högsta förvaltningsdomstolen

**Parti**

*Ricorrente:* Skatteverket

*Convenuto:* David Hedqvist

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che le operazioni consistenti in ciò che è stato indicato come il cambio di valuta virtuale per valuta tradizionale e viceversa, effettuato dietro un corrispettivo che il fornitore integra all'atto della determinazione dei tassi di cambio, costituiscano prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 135, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che le operazioni di cambio sopra descritte siano esenti da imposizione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).